IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. IV - Aprile 1932

SOMMARIO: **ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE.** **Sacra Congregazione del Concilio.** Istruzioni circa l'esecuzione della musica sacra nelle chiese, p. 97. — **Sacra Congregazione dei Religiosi.** Instructio ad supremos religionum et societatum clericalium moderatores etc., p. 98 - **Sacra Penitenzeria Apostolica.** Le indulgenze della « Via Crucis », p. 105 — **CONSULTAZIONI.** Sulla puntatura corale, p. 107 — **QUESITI MINORI**, p. 116. — **ANALISI DI OPERE**, p. 117. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 121. — **LUTTI**, p. 126. — **RECENSIONI**, p. 127. — **LIBRI RICEVUTI**, p. 128. — **PICCOLA POSTA**, p. 128.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

Istruzioni circa l'esecuzione della musica sacra nelle chiese. [« A. A. S. », XXIV, 3, pag. 72].

Da qualche tempo, senza tener conto del carattere proprio della musica sacra che si eseguisce nelle chiese per uso liturgico, si è preteso da alcuni di assoggettarla, come qualunque altra musica, ad una percentuale a titolo di diritti di autore e di editore.

Il che, oltre disdire al decoro della casa del Signore, ha dato luogo a non poche controversie ed anche a fatti spiacevoli.

Allo scopo pertanto di rimuovere ogni motivo e pretesto di difficoltà e questioni al riguardo, questa Sacra Congregazione del Concilio ha creduto opportuno di dare agli Ecc.mi Ordinari diocesani le seguenti istruzioni:

1° Gli Ordinari, finché si accamperanno i detti diritti di autore e di editore su la esecuzione della musica sacra nelle chiese durante le funzioni liturgiche, cureranno che nelle stesse chiese si eseguiscano soltanto quelle composizioni moderne di musica sacra, i cui autori ed editori dichiarino in iscritto che la esecuzione delle loro composizioni non è soggetta a diritti di autore e di editore.

Del resto l'osservanza di questa norma non potrà privare le sacre funzioni della musica sacra. Infatti:

a) Oltre il canto gregoriano e la polifonia classica, esistono molte e rinomate composizioni antiche di musica sacra che, essendo passate nel dominio pubblico, si possono liberamente eseguire nelle chiese, qualora esse siano trovate conformi alle prescrizioni del *Motu proprio* del S. P. Pio X, del 22 novembre 1903;

b) Molti e ottimi compositori moderni ed editori hanno dichiarato che le loro composizioni di musica sacra sono di libera esecuzione, senza cioè diritti di autore e di editore.

2° Per la scelta, poi, di tali composizioni, gli Ordinari si varranno dell'opera della Commissione diocesana di musica sacra, istituita a norma del suddetto *Motu proprio* di Pio Pp. X, salvo rivolgersi, ove occorra, al Pontificio Istituto di musica sacra in Roma per le opportune informazioni al riguardo.

Roma, 25 febbraio 1932.

G. Card. SERAFINI, *Prefetto.*

L. ✠ S. G. Bruno, *Segretario.*

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Instructio ad supremos religionum et societatum clericalium moderatores: de formatione clericali et religiosa alumnorum ad sacerdotium vocatorum, deque scrutinio ante ordinum susceptionem peragendo.

1. Quantum Religiones omnes ac Societates ad salutem conferant populorum sive hi iam Christi fide sint regenerati, sive adhuc in idololatriae tenebris et in mortis umbra sedeant, vix poterit verbis edici. Eorum quippe alumni ii sunt qui, evangelica secuti consilia, atque mundo despecto, totos se divino servitio mancipantes, professionis suae virtute, aliud non quaerunt quam Dei regnum in terris promovere, prout non ita pridem Ss.mus Dominus Noster Pius XI testabatur: (1) « Ex hac igitur tanta religiosorum Ordinum varietate, quasi ex dissimilibus arboribus in agro dominico consitis, magna oritur et in salutem gentium provenit fructuum varietas: atque nihil sane pulcrius atque adspectu delectabilius quam harum complexus atque universitas Sodalitatum, quae, etsi ad unum atque idem denique spectant, habent tamen suum quaeque industriae et laboris campum, a ceteris aliqua ex parte distinctum. Fieri enim divinae Providentiae consilio solet, ut, quotiescumque novis est necessitatibus occurrendum, nova item religiosa instituta excitentur ac floreant ».

2. Qui status, quam sublimis et nobilis sit, nuper eloquenter edisserebat idem Beatissimus Pater in nuntio radiophonico ad totum terrarum orbem transmisso, 12 Febr. 1931, dum religiosos omnes alloquens, quos « filios et filias praedilectionis Nostrae » nominabat, eos esse dicebat, « qui quaeve charismata meliora aemulantes, atque in fide sanctissimorum votorum et in religiosa disciplina totius vitae nedum praeceptis sed et desideriis consiliisque divini Regis et Sponsi obsecundantes, Ecclesiam Dei virgineo odore fragrantem facitis, contemplationibus illustratis, orationibus fulcitis, scientia et doctrina ditatis, ministerio verbi et apostolatus operibus in dies percolitis et augetis. Igitur vere caelestis et angelicae vocationis participes, quanto pretiosiorem thesaurum gestatis, tanto diligentiorem adhibeatis custo-

(1) Ep. apost. *Unigenitus Dei Filius*, 19 Martii, 1924 (« A. A. S. », vol. XVI, pp. 133-134).

diam, non solum ut certam vestram vocationem et electionem faciatis, verum etiam ut in vobis, tanquam in servis apprime fidelibus et devotis, cor Regis et Sponsi consolationem et reparationem aliquam inveniat pro infinitis offensionibus et negligentiis quibus homines ineffabilem Eius dilectionem rependunt » (1).

3. Cum ergo religiosorum status adeo praecellens sit, nihil mirum si humanae salutis hostis nullum non moveat lapidem, ut eos, qua perversis suasionibus, qua mundanarum voluptatum adlectu, qua denique passionum concitatione, ab eiusdem status sublimitate deiiciat. Re quidem vera, non desunt graves desertionum casus, nedum ab statu religioso, verum etiam ab ipsa sacra militia, in quam per ordinum susceptionem fuerant viri religiosi cooptati. Quod, quanto accidat eorumdem religiosorum, immo ipsius religionis, detrimento atque christifidelium scandalo, nemo est qui non videat. Quapropter, arrepta occasione Instructionis, non ita pridem a Sacra Congregatione de Sacramentis ad locorum Ordinarios missae super scrutinio candidatorum instituendo antequam ad ordines promoveantur, (2) Sacra haec Congregatio Religiosorum, ut muneri suo satisfaciat, facto verbo cum Sanctissimo ac de ipsius speciali mandato, haec quae sequuntur, in Moderatorum Religionum ac Societatum clericalium memoriam, revocare, atque, ubi opus sit, praecipere decrevit.

I.

De formatione alumnorum ad ordines promovendorum.

4. Ex ipsa rerum natura atque quotidiana experientia accipimus, Religionum prosperitatem ab alumnorum formatione, sicut a cultura pulcritudinem arborum potissimum pendere. Quod ita exponebat sanctae memoriae Pius IX: (3) « Cum ex diligenti tyronum admissione atque optima illorum institutione latius cuiusque sacrae familiae status decorque plane pendeat, vos summopere hortamur, ut eorum qui religiosae vestrae familiae nomen daturi sunt, indolem ingenium, mores antea accurate exploretis, ac sedulo investigetis quo consilio, quo spiritu, qua ratione ad regularem vitam ineundam ipsi ducantur ».

5. Enimvero, mature iam prudenterque delectis adolescentibus religiosae vitae candidatis, Superiores impense curabunt, ut eis una cum pietatis doctrina, ad aetatem eorum accommodata, inferiores quoque disciplinae tradantur, quae in gymnasiis tradi solent; (4) « ita scilicet, ut non ante ad novitiatum accedant, quam humanitatis, ut aiunt, curriculum confecerint, nisi sat gravis interdum causa aliter decernendum suadeat », (5) quo casu compleri debebit, antequam cursus philosophicus incipiatur.

(1) « A. A. S. », vol. XXIII, pag. 67.
(2) Instructio 27 Dec. 1930 (« A. A. S. », vol. XXIII, pag.120).
(3) Litt. apost. *Ubi primum*, 17 Iunii 1847.
(4) *Cod. iur. can.*, c. 589.
(5) Pius XI, Ep. ap. cit., pag. 140.

6. Atqui imprimis, maxima diligentia, iam inde a primo candidatorum in Religionem ingressu, Superioribus adhibenda erit ut adolescentes, non gregatim, neve festinanter adsciscantur (1), sed ii soli, in quibus divinae vocationis indicia deprehenduntur, et spes affulget eosdem cum fructu ecclesiasticis ministeriis perpetuo addictum iri (2). Ampliores adhuc de candidatis notitias sibi procurent Superiores antequam alumnos ad novitiatum admittant (3), et testimoniales litteras forsan insufficienter acceptas, per alias accuratas investigationes a fide dignis personis habitas, suppleant. Neque negligant Superiores notitias sibi assumere de illorum familiarum moribus, utrum nempe parentes fuerint ab illis vitiis immunes, quae facile in prolem redundare possent. Nimirum, in candidatis ad sacerdotium designandis, communia vocationis religiosae indicia minime sufficiunt, sed requiruntur praeterea signa specialia clericorum statui propria. Hac ergo de causa praecipiunt sacri canones, ut novitiatus alius pro clericis, alius pro conversis habeatur, adeo ut qui pro una classe expletus fuerit, pro altera non valeat (4).

7. Expleto novitiatu, alumni in iis domibus collocentur, in quibus plena legum observatio floreat, praesertim quod ad perfectam vitam communem (5), necnon ad paupertatem spectat, ubi, praeterea, cetera ita sint disposita, ut praescriptum philosophiae ac theologiae cursum fructuosius valeant peragere. Quo quidem tempore cavebunt Superiores ne iuvenes a virtutum certamine animos remittant, illos ab illorum librorum aut ephemeridum lectione, quibus a bonis studiis praepediri utcumque possent, arcentes, necnon, quod ad animi recreationem pertinet, ab illis quoque exercitationibus corporeis, quae clericos minime decent, iuxta gravissimum monitum Concilii Tridentini (6): « Sic decet omnino clericos, in sortem Domini vocatos, vitam moresque suos omnes componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus nil, nisi grave, moderatum ac religione plenum prae se ferant ». Curabunt quoque Superiores ut Magistri spiritus, quorum speciali curae toto studiorum curriculo illi committuntur, eorum animos ad vitam religiosam et clericalem, qua opportunis monitis, qua instructionibus atque adhortationibus, informent (7): hac enim ratione, et non aliter, tandem aliquando solidam doctrinam praeferent cum sanctissima vita coniunctam.

8. Quod spectat ad sacrarum litterarum studia, gravissima verba semper prae oculis habeant eiusdem Ss.mi Domini Nostri Pii XI (8): « Quam quidem rerum sacrarum cognitionem cum necesse sit Ecclesiae administros et maximi facere et penitus percipere, id ipsum est

(1) Pius X, Ep. *Cum primum*, 4 Aug. 1913, ad Mag. Gen. O. P. (« A. A. S. », vol. V, pag. 388. Cfr. Pius XI, ibid.).

(2) Can. 1363, § 1.

(3) Can. 544-545.

(4) Can. 558.

(5) Can. 587, § 2.

(6) Sess. XXII, c. I., *De reform.*

(7) Can. 588, § 1.

(8) Ep. ap. cit., pag. 136, 137.

hortationis Nostrae caput, ut sodales religiosos, sacerdotio vel iam potitos vel posthac initiandos, ad disciplinas sacras assidue excolendas excitemus quas nisi calleant, vocationis suae munia perfecte absoluteque implere non poterunt. Cum enim iis, qui se Deo consecraverint, aut unum aut certe praecipuum propositum sit orare Deum et divina contemplari aut meditari, qui igitur gravissimo eiusmodi fungantur officio, nisi fidei doctrinam plane cognitam habeant atque perspectam? Quod velimus eos imprimis attendere, qui umbratilem in caelestium rerum contemplatione vitam degunt; errant enim, si putant, theologicis studiis aut ante neglectis aut postea depositis, posse se, copiosâ illâ destitutos, quae e doctrinis sacris hauritur, Dei mysteriorumque fidei cognitione, facile in excelsis versari atque ad interiorem cum Deo coniunctionem efferri atque evehi. Ad ceteros autem quod attinet, sive ii docent, sive contionantur, sive animis expiandis pro tribunali poenitentiae sedent, sive in sacras expeditiones dimittuntur, sive cum populo in cotidiana vitae consuetudine sermocinantur, nonne multiplex ista ministerii sacri exercitatio eo plus habitura est roboris atque efficacitatis, quo maiore eruditionis summa niteant ac polleant? ».

9. Quoniam vero haec iuvenum studiosa formatio compleri nequit ubi dissipationi locus detur, aut iuvenibus passim per diversas domos vagari, vel apud parentes commorari permittatur, ideo non absque iusta et gravi causa, de qua re Superiorum conscientia graviter onerata manet, eosdem itinera suscipere liceat, sed in domibus ad studia destinatis constanter permaneant; ibique, in exercitia pietatis ac scientiae, usque ad completum studiorum curriculum, incumbant assidue. Quod valet etiam, si quando eos, de licentia huius Sacrae Congregationis, ante completum quartum sacrae theologiae annum, presbyteratu insigniri contingat.

10. Cum autem maiores scopuli initio vitae sacerdotalis occurrere soleant, caveant Superiores ne post ordinationem et completo iam studiorum curriculo, iuvenes sibi ipsi relinquantur, sed per aliquod tempus sub speciali cura eosdem habeant. Quod ut facilius fiat, illos in domibus ubi perfecta viget regularis observantia assignent, speciale tyrocinium, pro uniuscuiusque captu, subituros. Interim studia prosequantur et in eis iugem profectum edant ad normam sacri canonis, praecipientis ut « religiosi sacerdotes,... post absolutum studiorum curriculum, quotannis, saltem per quinquennium, a doctis gravibusque patribus examinentur in variis doctrinae sacrae disciplinis antea opportune designatis »(1): de qua re, in quinquennali relatione Sacram hanc Congregationem edoctam teneant, simul rationem reddentes de causa motiva exemptionum, si quas ipsi dare censuerint.

11. Haec autem omnia officia Superiores faciliore negotio adimplebunt, si in personis, quibus iuvenum institutio committitur deligendis, speciales impenderint curas, ut nonnisi viri prudentes, caritate ac pietatis observantia praestantes ad id muneris advocaverint. Ipsi vero spiritus Magistri necnon scientiarum Professores, alumnis suis,

(1) Can. 590.

iam ab unguiculis, exemplo disciplinae religiosae et virtutum sacerdotalium esse satagant, scientes nonnihil verba, plurimum vero exempla ad animos iuvenum informandos conferre (1).

II.

De scrutinio ante susceptionem ordinum peragendo.

12. Quod, vi canonicae legislationis, ad ordinationem religiosorum attinet, Superiores maiores vel concedunt litteras dimissorias Episcopis ordinantibus (2), vel saltem alumnos ordinationi praesentant cum litteris testimonialibus (3). Hisce testimonialibus litteris Superior religiosus non solum alumnos esse de familia testatur, sed etiam de studiis peractis, deque aliis in iure requisitis fidem facit (4). Hinc liquet, gravissimam illam obligationem, qua tenentur Episcopi efformandi, probandi ac seligendi proprios subditos saeculares qui sacros ordines recipere volunt, eamdem prorsus Superioribus religiosis incumbere, quorum est suis subditis ad sacros ordines accesum permittere. Et licet Episcopi valeant ad normam iuris (5) testimonio Superiorum non acquiescere ac per sese religiosum ordinandum examinare, non tamen ad hoc tenentur; sed, coram Deo ac Ecclesia, Superiorum bono testimonio assentiri possunt, atque in ipsos plenam respondendi obligationem circa candidatorum formationem et dignitatem refundere (6).

13. Cum res ita sapienter ordinatae sint, tanquam sibi iniuncta Superiores existimare debent gravissima Apostoli verba, tam saepe inculcata, quibus Episcopi de strictissima obligatione admonentur, candidatos semel atque iterum probandi, antequam eos ad sacros ordines admittant: *Manus cito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis* (7): *et hi autem* (Diaconi) *probentur primum, et sic ministrent, nullum crimen habentes* (8). Priora verba commentans aiebat S. Ioannes Chrysostomus (9): *Quid est* cito? *Non post primam probationem, nec post secundam, vel tertiam; sed postquam saepius circumspexeris et accurate examinaveris.* Et Codex iuris canonici, Patrum Conciliorumque sententias perstringens, ait (10): *Episcopus sacros ordines nemini conferat, quin ex positivis argumentis certus sit de eius canonica idoneitate; secus non solum gravissime peccat, sed etiam periculo se committit alienis communicandi peccatis.*

(1) Can. 559, § 1; 588, §§ 1, 2.
(2) Can. 965 et 966, § 1.
(3) Can. 994, § 5.
(4) Can. 995, § 1.
(5) Can. 997, § 2.
(6) Can. 970, 995, § 2.
(7) *I Tim.*, V, 22.
(8) Ibid., III, 10.
(9) *Homil. XVI*, n. 1.
(10) Can. 973, § 3.

14. Quae cum ita sint, sequentia ab omnibus religionum et societatum clericalium moderatoribus deinceps erunt observanda. Novitii, ante professionem votorum temporalium, quae omnino praecedere debet promotionem ad tonsuram et ad ordines minores, Superiori petitionem scripto deferant, in qua expressis verbis testimonium ferant de sua ad statum religiosum et clericalem vocatione, simulque firmum propositum pandant perpetuo se militiae clericali, in statu regulari, mancipandi (1): quae petitio et declaratio in archivo asserventur. Superiores vero quemquam ad ordines ascendere ne sinant, quamdiu de eiusdem moribus, pietate, modestia, castitate, ad statum clericalem propensione, in studiis ecclesiasticis profectu, necnon religiosa disciplina, sibi per accuratum scrutinium non constiterit (2). Ad quod certius obtinendum, testimonium exquirant Magistri spiritus aliorumque, quibus ob specialem cum alumnis frequentiam, horum vitam moresque pernoscere contigerit. Quae testimonia leviter ne recipiantur, sed sedulo ponderentur, habita ratione prudentiae, sinceritatis, iudicii maturitatis illa ferentium. De factis inquisitionibus deque scrutinii exitu, iustum condatur documentum in archivo asservandum. Denique, Superior ipse, vel per se, vel per alium scientia ac prudentia praeditum, sibique adolescentum fiduciae comparandae idoneum, hos interrogare curet, ut tandem aliquando certior reddatur, ipsos libere ac scienter ordines in statu religioso appetere.

15. Quod ad ordinum maiorum susceptionem attinet, meminisse Superiores religiosos oportet, eos alumnos suos minime posse ad eosdem promoveri sinere, antequam professionem sive perpetuam, sive solemnem emiserint (3). In Religionibus ubi perpetua vota non emittuntur, Superiores districte vetantur, alumnos ante triennium completum votorum temporariorum ad ordines sacros promovere: in Societatibus vero sine votis, — peracta, si adsit, perpetua seu definitiva cooptatione — ante triennium item completum a prima post novitiatum cooptatione in ipsam Societatem.

16. Antequam alumni ad subdiaconatum admittantur, novam Superiores inquisitionem de supradictis (4) instituere debent. Ad quod praestandum documenta inquisitionis iam peractae in archivo servata iterum videant, et nova testimonia de moribus, deque spiritualibus qualitatibus cum antiquis comparent; ut probe noscant quomodo iuvenes a prima professione, tum in disciplina religiosa, tum in profectu in studiis clericalibus sese exhibuerint. Quibus demum peractis, si digni et idonei inventi fuerint, nullaque adsit ratio canonica cur ab ordine recipiendo arceantur, Superiores litteras dimissoriales seu testimoniales pro ordinatione ipsis concedere possunt; iis servatis quae in iure canonico propriisque constitutionibus statuuntur.

17. In omnibus vero Religionibus et Societatibus, Superiores antequam alumnos ad subdiaconatum praesentent, praeter inquisitionem

(1) Can. 973, § 1.
(2) Can. 973, § 1.
(3) Can. 964, §§ 3, 4.
(4) N. 14.

supra praescriptam (n. 16), ab ipsis testificationem, intuitu subsecuturae, tempore suo, sacrae ordinationis, manu propria candidati subscriptam et iurisiurandi fide, coram Superiore, firmatam, exigere debent sequentis tenoris:

« Ego subsignatus *N. N.*, alumnus Ordinis vel Congregationis *N. N.*, cum petitionem Superioribus exhibuerim pro recipiendo subdiaconatus ordine, diligenter re perpensa coram Deo, iuramento interposito testificor: 1. Nulla me coactione seu vi, aut nullo impelli timore in recipiendo eodem sacro ordine, sed ipsum sponte exoptare, ac plena liberaque voluntate eumdem cum adnexis oneribus amplecti velle. - 2. Fateor mihi plene esse cognita cuncta onera ex eodem sacro ordine dimanantia, quae sponte amplector, ac Deo opitulante propono me toto vitae curriculo diligenter servare. - 3. Quae castitatis voto ac coelibatus lege praecipiuntur, clare me percipere testor, eaque integre servare usque ad extremum vitae, Deo adiuvante, firmiter statuo. - 4. Denique sincera fide spondeo iugiter me fore, ad normam sacrorum canonum, obsequentissime obtemperaturum iis omnibus quae mihi a Praepositis, iuxta Ecclesiae disciplinam, praecipientur, paratus virtutum exempla, tum opere, cum sermone, aliis praebere, adeo ut tanti officii susceptione retributionem a Deo promissam accipere merear. Sic testor ac iuro, super haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.

... die ... mensis ... anni ... *N. N. manu propria* ».

18. Notandum, in Ordinibus votorum solemnium, praedictam testificationem, manu propria religiosi subscriptam et iurisiurandi fide firmatam, emissioni votorum solemnium praemitti debere.

19. In dimissoriis litteris pro alumnorum ordinationibus, iuxta praescripta Codicis iuris canonici, concedendis, necnon in testimonialibus litteris, Superiores de his omnibus, onerata eorum conscientia, Episcopo ordinanti testentur; cui tamen liberum sit pro lubitu interrogationes etiam privatim alumnis ordinandis facere.

20. Licet pro diaconatus et presbyteratus ordine opus non sit informationes adeo amplas atque nova requirere testimonia, advigilent tamen Superiores et videant utrum in intervallo ab unius et alterius ordinis sacri collatione, nova acciderint, quae vel patefaciant dubiam ad sacerdotium vocationem, vel nullam prorsus commonstrent. Hoc in casu, perscrutatione perquam diligenter peracta, adhibitoque virorum prudentum consilio, novi ordinis susceptionem penitus interdicant, remque ad hanc Sacram Congregationem referant, a qua, pro singulis casibus, quod opportunius in Domino visum fuerit, decernetur.

21. Haec omnia Ss.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI in audientia diei 1ae mensis Decembris anni 1931, audita relatione ab infrascripto Card. Praefecto Sacrae Congregationis peracta, rata habere et confirmare dignatus est, mandans praeterea ut praesens instructio omnibus Supremis Religionum et Societatum clericalium Moderatoribus notificetur, ab ipsis adamussim observanda, praecipiens etiam ut

sub initio cuiuslibet anni religiosis clericis perlegatur, deque hisce praescriptionibus fideliter adimpletis Superiores in quinquennalibus relationibus Sacram hanc Congregationem edoceant (1).

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die, mense et anno, ut supra.

Fr. A. H. M. Card. LÉPICIER, O. S. M., *Praefectus.*

L. ✠ S. V. La Pluma, *Secretarius.*

Sacra Penitenzeria Apostolica.

Le indulgenze della « Via Crucis » [« A.A.S. », XXIII, 1931, pag. 522 »].

Pium Viae Crucis exercitium, quo iter Ss.mi D. N. J. C. a praetorio ad Calvariae locum eiusque Passionis memoria recolitur, inde a remotis temporibus ubivis Ecclesiae, magno cum fidelium spirituali emolumento, usu receptum, a Summis Pontificibus pluribus indulgentiis cumulatum fuisse nemo est qui ignorat; deperditis tamen iniuria temporum nonnullis authenticis documentis, quae et quot reapse hae sint, pro certo affirmare non licet.

Ad omnem igitur dubitationem in posterum auferendam, Ss.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, instante infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore, in audientia die 17 mensis Julii currentis anni eidem impertita, abrogatis, suprema Sua auctoritate, omnibus et singulis indulgentiis hac in re antea concessis, benigne decernere dignatus est ut:

Fideles omnes qui, sive singulatim sive in comitatu, saltem corde contrito, pium exercitium *Viae Crucis*, legitime erectae, ad praescripta Sanctae Sedis, peregerint, lucrari valeant:

a) Indulgentiam plenariam toties quoties ipsum pium exercitium compleverint;

b) Aliam plenariam pariter inlulgentiam si eodem die quo memoratum pium exercitium peregerunt, vel etiam infra mensem ab eodem decies peracto, ad Sacram Synaxim accesserint;

c) Indulgentiam partialem decem annorum todidemque quadragenarum pro singulis stationibus, si forte incoeptum exercitium, quavis rationabili causa, ad finem non perduxerint.

Huiusmodi vero indulgentias idem Ss.mus Dominus Noster ad eos quoque extendi voluit ad quos spectant peculiaria in re Decreta diei 8 Aug. 1859 (2) et 25 Martii anni currentis, ita tamen ut qui ex ra-

(1) All'importante documento per ristrettezza di spazio non possiamo far seguire le annotazioni. Esso del resto è assai chiaro ed è degna eco della Costituzione *Deus scientiarum* e come un nuovo naturale sviluppo di quel provvidenziale movimento di rielevazione, nella formazione del Clero, che si iniziò con Pio X. e che va ad ogni costo secondato indefessamente da chi sente le multiformi esigenze dell'apostolato nei nostri giorni.

(2) Ut universi utriusque sexus Christifideles Passionis D. N. Jesu Christi facilius memoriam agant, eodemque tempore omnes et singulas indulgentias pio ac

tionabili causa omnes praescriptos *Pater, Ave et Gloria* recitare nequiverint, pro indulgentia plenaria, indulgentiam partialem decem annorum totidemque quadragenarum conseguantur pro singulis *Pater* cum *Ave* et *Gloria* recitatis; et si quis, vi morbi, vel tantum oculari vel intueri queat in Crucifixum ad hoc benedictum, non vero addere precem iaculatoriam, indulgentiam plenariam consequi non impediatur (1).

Praesentibus absque Brevis expeditione in perpetuum valituris, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 20 octobris 1931.

L. Card. LAURI, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. J. Teodori, *Secretarius.*

salutari Viae Crucis exercitio adnexas lucrari possint et valeant, delatae fuerunt preces Summo Pontifici Clementi XIV tenoris infra: « Gl'infermi, i naviganti, carcerati e quelli dimoranti nelle parti degl'infedeli, o legittimamente impossibilitati di poter visitare la S. *Via Crucis*, prostrati ai Suoi Santissimi Piedi supplicano la Santità vostra della consolazione di poter guadagnare le indulgenze delle dette Stazioni, ritrovandosi negli stati delle suddette tribolazioni, col recitare 14 *Pater* ed *Ave*, ed infine, cinque altri *Pater* ed *Ave* in memoria della Divina Passione, col tenere in mano un Crocefissetto di ottone, benedetto però da qualche Guardiano o Superiore Maggiore soggetto al Padre Rev.mo Generale di tutto l'Ordine di Aracoeli. Che dalla grazia ecc... », quas quidem preces iden Summus Pontifex clementissime excepit, ac in audientia diei 26 januarii 1773 benigne annuit pro gratia iuxta petita. Contrariis non destantibus ecc....

Jam vero circa hanc concessionem duo exorta sunt dubia; primum scilicet an quattuordecim tantum *Pater*, *Ave* et *Gloria* et iterum quinque *Pater* et *Ave*, ut supra expositum est, recitanda sint, vel iuxta formam Rescriptorum Sacrae huius Congregationis, corde saltem contrito ac devote, viginti *Pater*, *Ave* et *Gloria*, unum nempe pro qualibet statione, quinque in Sanctorum Domini Nostri Jesu Christi vulnerum memoriam ac unum iuxta mentem Sanctitatis suae recitari debeant; alterum vero: an per verbum « ottone » exclusa reputanda sit quaecumque alia materia, ex qua crucifixi conficiantur.

Facta itaque de praefatis dubiis SS.mo D. N. Pio Pp. IX per infrascriptum Sacrae Congregationis Indulgentiarum Secretarium relatione in audientia diei 8 augusti 1859, Sanctitas Sua benigne respondit: quoad 1um Servandam esse eiusdem Sacrae Congregationis consuetudinem; et quoad 2um declaravit: per verbum « ottone » intelligendam esse exclusam materiam fragilem dumtaxat.

Haec autem omnia sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita typis edi iussit, ut utriusque sexus Christifidelis, qui a visitandis sacrae Viae Crucis stationibus legitime impediti, istiusmodi Crucifixis, facultate a sumis pontificibus tributa, benedictis utentur, noverint praesens Decretum ab omnibus esse servandum, non obstantibus in contrarium quibuscumque.

D. Romae, die 16 septembris 1859.

(Decreta authentica S. C. Indulgentiarum, n. 387).

(1) Per difetto di spazio siamo costretti a rimandare al prossimo numero le annotazioni a questo importante Decreto. Intatnto cfr. nel « Mon. Eccl. », 1931, pag. 131, il Decreto della stessa S. Penitenzieria con cui si facilita grandemente agli infermi, che non potessero neppur recitare il *Pater*, *Ave* e *Gloria*, l'acquisto delle indulgenze per la Via Crucis.

CONSULTAZIONI

Sulla puntatura corale.

1. La nostra rivista si è occupata assai spesso e ampiamente di tale questione e le consultazioni dell'Emmo Fondatore e gli ampi studii e le consultazioni apparse anche dopo sul «Monitore», sono ancora e saranno fonte preziosa per la conoscenza esatta dei principii e per la loro pratica applicazione.

Ma poiché il *Codex Juris Canonici* ha riordinato integralmente tutta questa materia, è a questo che si deve tener più specialmente fisso lo sguardo per orientarsi, senza tuttavia perder di vista il diritto anteriore per meglio penetrare lo spirito del diritto vigente ed applicarlo rettamente nei singoli casi.

2. La consultazione presente vuol rispondere principalmente a due dubbi:

1) Il canonico, che è anche cerimoniere vescovile, gode le *distribuzioni corali* quando fa da cerimoniere vescovile: *a*) in cattedrale; *b*) fuori ma in diocesi?

2) Il canonico mandato dal Vescovo, in sostituzione dei vicarii foranei aboliti, a far la visita foraneale di cui al canone 447, § 2, gode le distribuzioni corali?

Noi rispondiamo subito nettamente: *Negative ad utrumque*. E ci spieghiamo.

3. È risaputo che il Capitolo Cattedrale è un collegio di chierici istituito: 1) per rendere più solenne il culto divino nella chiesa cattedrale; 2) per aiutare il Vescovo, come suo senato e consulta, nel governo della diocesi; e, 3) per farne le veci durante la vacanza della sede a norma dei sacri canoni (1). La sua prima funzione quindi rimane anche oggi quella accennata qui per prima: rendere più solenne il culto divino nella chiesa cattedrale, secondo le prescrizioni canoniche e liturgiche. Sotto questo riguardo tutti i doveri si possono ridurre a due capi: l'ufficio divino e l'assistenza al Vescovo. Appartengono al primo la recita in comune del Breviario, la Messa conventuale e quelle altre funzioni prescritte dalla liturgia, dalle legittime consuetudini, dagli statuti particolari. Al secondo si riferisce l'assistenza al Vescovo mentre Pontifica, entro la cattedrale o anche fuori.

4. Considerato come senato del Vescovo il Capitolo Cattedrale è tenuto innanzi tutto a dare al Vescovo il suo consenso o il suo consiglio tutte le volte che il diritto lo prescrive sia per la validità che per la liceità, o tutte le volte che il Vescovo stesso ne lo richiedesse. Vacando la sede vescovile il Capitolo Cattedrale assume il regime della diocesi, nomina il Vicario Capitolare e governa secondo le prescrizioni canoniche.

5. L'ufficio principale e fondamentale rimane tuttavia sempre il primo; il culto divino nella Cattedrale, sia o no parrocchia: per esso la Chiesa e la pietà dei fedeli ha provvisto i canonici di onesto sostentamento, cioè di un

(1) Ex can. 391, § 1.

assegno certo e determinato, in senso assoluto o relativo, che si chiama comunemente *prebenda;* la quale può essere o distinta per ogni beneficio canonicale, o raccolta in massa comune da ripartirsi poi equamente e proporzionalmente secondo gli statuti e le consuetudini.

6. A render più diligenti i canonici nel compimento di questi doveri fu stabilito di dare un premio ai più assidui; desumendolo da un fondo a tal uopo stablito. Tale uso dalle chiese particolari passò alla chiesa universale, e lo troviamo codificato nel *Corpus Iuris Canonici* (can. 32, X, 311, 5; can. un., III, 3 in VI) e più apertamente nel Conc. Trid. (Sess. XXI, c. 3 de ref.; XXII, c. 3 de ref.) e ancor più precisamente nel *C. J. C.*, canone 395, § 1, ove si prescrive che «nelle chiese tanto cattedrali che collegiate in cui le distribuzioni quotidiane o non ci sono affatto o sono così tenui da prevedere che vengano trascurate, i Vescovi separino la terza parte dei frutti, proventi e introiti che si percepiscono dalle dignità, dai canonici e dagli altri uffici di quella chiesa, *e la convertano in distribuzioni quotidiane*» le quali cedono ai diligenti, come vuole il canone stesso al § 3.

Si ha così una prima distinzione di assegni canonicali: *prebenda* da una parte, dall'altra le distribuzioni: la prima è dovuta *ratione officii,* la seconda invece *ratione diligentiae,* o meglio *ratione praesentiae*: della prima non si può rimaner privi se non *in poenam,* quindi supposta sempre una *colpa*; dell'altra anche *sine culpa,* solo per il *fatto* della assenza, quando ciò sia previsto dal diritto.

Oltre ai precedenti, altri emolumenti procura il beneficio canonicale, i quali vanno distribuiti fra i canonici presenti o ad una ricorrenza *fissa,* per es., una festa, un anniversario, o ad una funzione per una circostanza imprevista, per es., un funerale; a tali proventi si suol dare il nome di distribuzioni *inter praesentes* (1). distinte in *fisse* ed *avventizie* o manuali, eventuali, occasionali ecc. Il *C. J. C. non calca* la distinzione in *fisse* ed avventizie, ma è nelle cose stesse, nella giurisprudenza e nella dottrina. E sopratutto nella volontà degli oblatori, i quali possono escludere dalla loro liberalità quelli che realmente fossero assenti, anche se per finzione giuridica si dovessero ritenere presenti.

Si ha così come una gerarchia nei proventi del beneficio: *a*) la prebenda; *b*) le distribuzioni quotidiane; *c*) le distribuzioni *inter praesentes* fisse; *d*) le distribuzioni *inter praesentes* avventizie o manuali: essi si perdono per le varie cause tassativamente oggi stabilite nel *C. J. C.*

I Categoria.

7. I più facili a perdersi sono proprio questi ultimi, cioè i proventi per distribuzioni manuali, che è a dire *inter praesentes non fixae*: poiché dipendendo esse dalla volontà dell'oblatore, è facile che questi intenda escludere dalla sua offerta i canonici che non fossero realmente presenti; diciamo *è facile,* non che debba essere così, ché anzi a rigore egli potrebbe includere perfino quelli che il diritto non includerebbe; per esempio potrebbe fare un'offerta per un'ufficiatura o per una processione, a patto che alla distribuzione vengano

(1) Cfr. can. 420, § 2.

ammessi anche i giubilati o gli assenti per malattia, per l'insegnamento ecc... La qual cosa se pure è vero che ordinariamente non avvenga, tuttavia può avvenire, il diritto non lo vieta anzi se espressamente rispetta la volontà dei fondatori (can. 421, § 2) *a fortiori* è da ritenere rispetti quella degli oblatori avventizi.

Se tale volontà non è stata espressa, né è possibile accertarla interrogandone, per es., l'oblatore stesso, occorre ricorrere a congetture: il chiaro Conte Coronata pensa si debbano presumere esclusi da tali distribuzioni avventizie o manuali tutti i capitolari che non fossero *fisicamente presenti* (1); a noi tale presunzione pare non abbia fondamento in diritto; quindi, se mai, deve dirsi assai debole.

II Categoria.

8. Vi sono tuttavia dei casi nei quali il diritto, per un principio di equità, e perché il capitolo ha pure altri ufficii, oltre questo del coro, come notammo, e perché, alla fine, suprema legge è la salute delle anime, considera come presenti anche quelli che fossero fisicamente assenti, tanto da metterli a parte o anche delle distribuzioni *inter praesentes*, almeno fisse, o delle sole quotidiane. Si tratta di vere e proprie finzioni giuridiche e quasi privilegi che se avvantaggiano gli uni, vanno a danno degli altri, ai quali, senza tale finzione, cederebbe nella ripartizione una quota maggiore. Quindi non è permesso ammettere per analogia o per similitudine altri casi all'infuori di quelli tassativamente fissati dal Codice.

Per le distribuzioni *inter praesentes*, cioè per le straordinarie almeno fisse, oltre alle distribuzioni ordinarie o quotidiane ed ai frutti prebendali, ove non osti la volontà dei fondatori, il canone 420, § 2, considera *come presenti*:

I. I capitolari giubilari a norma del canone 422, § 2;

II. I capitolari che si trovano in esercizi spirituali, una volta l'anno al massimo, e a norma del canone 126;

III. I capitolari che, secondo il canone 412, § 1, assistono al Vescovo, in cattedrale o fuori;

IV. I capitolari occupati nei processi di beatificazione o di canonizzazione, anche se solo come testi, nelle sole ore in cui vi sono occupati.

Tutti costoro di diritto percepiscono, oltre ai frutti prebendali e alle distribuzioni ordinarie o quotidiane, anche quelle straordinarie *inter praesentes* almeno fisse; ove non osti la volontà *espressa* dei fondatori. L'equità del numero I è patente; per chi ha servito per lunghi anni ed ha ottenuto l'indulto di un onesto riposo, è bello e confortante vedere usato questo riguardo. Spesso queste venerande figure parlano ed edificano col loro esempio; e non di rado, non ostante l'indulto, sono questi i più assidui al coro ed i più diligenti.

Né meno evidente appare l'equità e la squisita delicatezza del secondo caso. Gli esercizi spirituali, per il canone 126, sono obbligatorii per il clero ogni triennio; quindi a stretto rigore solo per questi esercizii triennali si sarebbe

(1) Cfr. A. Coronata, *Instit. iuris can.*, vol. I, 437 e 445 c.

potuta aspettare la finzione giuridica; ma il desiderio della chiesa è ben altro; è che non si aspetti il triennio, e quasi accenna che si facciano una volta l'anno. Per questo vuole che l'indulto dal coro valga anche per questi esercizi annuali, la cui durata va fissata dal Vescovo, e d'ordinario è di una settimana. Ma *est modus in rebus*; e quindi chi volesse farli anche più spesso, non ostante il consenso dell'Ordinario, perderebbe tutte le distribuzioni e sarebbe considerato *assente* anche per i frutti prebendali, qualora superasse i giorni concessi per le vacanze.

Così pure apparve sempre quanto mai opportuno e delicato il riguardo verso coloro che si trovassero occupati nei processi di beatificazione e di canonizzazione. E ci sarebbe sembrato anche opportuno se l'indulto di cui discorriamo fosse stato concesso anche al canonico penitenziere, la cui altissima funzione e gravissima responsabilità a noi sembra non abbia confronti nel capitolo stesso, appunto perché *salus animarum suprema lex esto*; per questo il Card. Gennari (1) riteneva, prima del Codice, che il canonico penitenziere lucrasse anche le distribuzioni *inter praesentes* per il tempo che attendeva alle confessioni; al che oggi osta espressamente il disposto del canone in esame, che esclude il canonico penitenziere dalle distribuzioni *inter praesentes* mentre lo ammette a quelle quotidiane od ordinarie.

9. Circa coloro che assistono al Vescovo *sacra peragenti*, può forse nascere il dubbio sulla portata sia dell'*assistant* come del *sacra peragenti* (can. 420, § 2, e § 1, 11°). Ma il richiamo al canone 412, § 1, precisa questo secondo concetto e ci dà modo di precisare anche il primo.

Ed innanzi tutto *sacra peragenti* qui è lo stesso che *Episcopo solemniter Missam celebranti aut alia Pontificalia exercenti*, del canone 412, § 1. E poiché *exercere pontificalia* in diritto è far le funzioni le quali, secondo i libri liturgici, richiedono le insegne pontificali, cioè pastorale e mitra (2); quindi, ne rimane esclusa la Messa privata o qualunque altra funzione che il Vescovo facesse in forma privata, una cresima, un battesimo presso una famiglia privata, la benedizione di una bandiera ecc... A questi pontificali se si celebrano in cattedrale il Vescovo sarà assistito dai canonici secondo il loro ordine gerarchico e in conformità delle norme o consuetudini locali.

Ma anche se li celebrerà fuori della cattedrale, purché sempre «nelle chiese della città o del suburbio» (3), Egli *può* invitare ad assisterlo i canonici necessarii, purché lasci nella cattedrale il numero di canonici che Egli riterrà sufficienti al decoro del culto. Diciamo innanzi tutto *può, non deve*; quindi a torto i capitolari della città X si sono doluti che il Vescovo non li disturbi quando si reca a far le funzioni nelle chiese di città. E si noti pure il prescritto del canone: *in ecclesiis civitatis et suburbii*; quindi rimangono esclusi tanto gli oratorii privati e i semipubblici (4), (*publici reguntur eodem iure quo ecclesiae*) (5), quanto le chiese foranee, fuori cioè del capo-

(1) «Mon.», I, part. I, pag. 235; cfr. anche vol. XXI, pag. 522 ss.
(2) Can. 337, § 2.
(3) Can. 412, § 1.
(4) Cfr. can. 1188.
(5) Can. 1191, § 1.

luogo della diocesi e del suo suburbio; nella quali il Vescovo potrà anche essere assistito da canonici, ma questi perderanno queste distribuzioni.

10. Quale funzione dovranno prestare i canonici nell'assistere il Vescovo per godere l'indulto di cui parliamo? È chiaro che qui *assistere* non è solo presenziare, ché in tal senso assiste anche il popolo, ma *ministrare*, far da ministro, suddiacono, diacono e presbitero, che *servit de libro*; gli altri ufficii non competono ai canonici, quindi se essi li prestano, non assistono *qua canonici* e di conseguenza non possono essere considerati presenti in coro. Il cerimoniere poi non è tecnicamente assistente e meno ancora ministro, ma colui che dirige l'ordine della funzione, quindi dirige il Vescovo, i ministri, il clero e fino anche il popolo. In nessun caso quindi può ritenersi estendibile a lui l'indulto della finzione giuridica in discussione, neppure quando il pontificale si svolgesse in cattedrale, *coram capitulo*, sia perché non in abito canonicale come si suppone, sia perché « non in suo loco », sia perché non presta l'opera che i canonici debbono prestare, e che gli altri effettivamente prestano (1). A maggior ragione poi ciò deve dirsi di chi facesse da cerimoniere fuori della città residenza vescovile e del suo suburbio, come è chiaro dal fin qui detto. Del resto se proprio questo canonico-cerimoniere è insostituibile, si può domandare un particolare indulto apostolico. Ma noi non vediamo tale assoluta necessità, crediamo anzi sia una cosa non bella ricorrere spesso agli indulti, che son sempre *relaxationes legis*; e che sia piuttosto da ovviare preparando per tempo elementi idonei, capaci non solo di dare i cenni per le genuflessioni e gli inchini prescritti, ma di viverla tutta la sublime bellezza della liturgia cattolica, così complessa nei suoi elementi, così profonda e così eloquente nei suoi insegnamenti, così suggestiva nei suoi inviti e nei suoi richiami. Ci si dirà che questo non è diritto, noi risponderemo che è vita, e che il diritto stesso non è nulla se non è in funzione di questa Vita che Dio stesso comunica alla Chiesa perché ne distribuisca largamente ed efficacemente alle anime: è diritto alla Vita; il primo e il fondamentale diritto. Così tutti lo comprendessero e lo apprezzassero!

Rimane pertanto stabilito che non rientrano nell'indulto, per lucrare le distribuzioni, i canonici che fungono da cerimonieri; ma quelli solo che *assistono*, nel senso di cui sopra, e servono il Vescovo pontificante. Beninteso che nell'indulto va computato non solo il tempo del pontificale, ma quello ancora in cui i medesimi canonici accompagnano il Vescovo sia nell'andata che nel ritorno; e ciò non solo per la logica stessa delle cose, ma anche per espressa disposizione del canone 412, § 1: *et eundem accedentem ad ecclesiam cathedralem et redeuntem comitari ad normam Caeremonialis Episcoparum* (2), dove crediamo che non si debba intendere l'andata e il ritorno dalla cattedrale soltanto, in senso esclusivo, ma dalla chiesa della città o del suburbio in cui il Vescovo abbia pontificato; la ragione è la stessa. E si comprende pure come, anche se il Vescovo che ha invitati i canonici, per *accidens* non pontificasse più o si facesse sostituire da un altro Vescovo, l'indulto avrebbe

(1) Cfr. D'Annibale, *Summ.*, III, 178.

(2) Cfr. *Caer. Ep.*, l. I, c. 15; l. II, c. 8: cfr. « Monitore », v. 36, pag. 147, 15.

sempre luogo per il tempo necessario o solo all'andata e al ritorno, ovvero anche al pontificale del sostituto.

11. Il § 2 dello stesso canone 412, dà facoltà al Vescovo di scegliersi e ritenere presso di sé due capitolari per farsi aiutare ed assistere nel ministero ecclesiastico e nel servizio della diocesi; quindi per aiutanti di studio, funzioni religiose, visite, ispezioni e controlli, organizzazione catechistica, azione liturgica, azione cattolica, come oggi è intesa, ecc. Ma poiché il canone 420, § 2, di loro non fa menzione, e perciò li esclude dall'indulto, richiamandosi solo al canone 412, § 1, essi non potranno considerarsi presenti agli effetti delle distribuzioni *inter praesentes*; quindi neppure se verranno adibiti alle visite che dovrebbero fare i vicarii foranei ai sensi del canone 447, § 2.

Non comprendiamo però come si possa dire che essi compiano la visita foraneale e non piuttosto che compiano una visita in nome e per mandato del Vescovo, di cui al canone 420, § 1, 12°, parte seconda: di fatto essi non sono nominati vicarii foranei; di fatto essi vengono mandati a compiere *in nome di lui* e per *di lui mandato* una visita là dove il Vescovo ha creduto opportuno sopprimere le foranie; quindi sono veri e propri visitatori vescovili, con mandato più o meno ampio; e come tali se perdono le distribuzioni *inter praesentes*, lucrano tuttavia le quotidiane, per disposizione esplicita del citato canone 420, § 1. Né può dolersi alcuno di « vicariati foranei soppressi », se il Vescovo sia stato costretto ad avocare a sé qualche forania: occorre avere il senso pratico della vita e rendersi conto della difficoltà in cui possono talora trovarsi i Vescovi per provvedere *entro la forania* un vicario che risponda alle esigenze dei canoni 445 s. Si vale quindi del suo diritto, e, aggiungiamo, compie un delicato dovere se in tali circostanze, di cui Egli solo è giudice, si serve dei capitolari, consiglieri ed aiutanti nati del vescovo, per le opportune ispezioni; ai quali teniamo per fermo non si possan negare le distribuzioni quotidiane per il canone 420, § 1, 12°.

III Categoria.

12. Ed eccoci alla terza classe dei considerati presenti per finzione giuridica; quelli che per determinate cause, pur assenti fisicamente, son ritenuti giuridicamente presenti in modo da aver diritto oltre ai frutti prebendali, *anche alle distribuzioni quotidiane*, escluse cioè le straordinarie fisse od avventizie.

Oltre ai casi già sopra esaminati, di quelli cioè che godono le distribuzioni straordinarie, il Codice ne enumera altri 16; in tutto quindi sono 14 casi, e cioè:

I. I capitolari giubilati; come sopra.

II. Il canonico teologo, nei soli giorni in cui compie il suo ufficio, delineato nel canone 400. Non è qui il caso di rilevare la grande importanza del canonico teologo; ed è veramente doloroso che talora si sia stati costretti ad abolire la teologale perché non trovava uditori! È questo un problema gravissimo, e ci parrebbe non giusto scaricarne la colpa... sui tempi! A noi pare che il canonico teologo debba sentir la responsabilità formidabile dell'apostolato culturale in tutta la diocesi, da svolgere, naturalmente, sempre

in armonia col Vescovo; a noi pare che egli non si possa contentar di salire il pulpito e recitar la lezione, anche se non c'è che qualcuno solamente: a noi sembra che questo sia veder solo la lettera della legge, fermarsi solo alla corteccia; ci pare che chi sente la sua responsabilità si domanda anche perché attorno a lui tanto deserto, e fa ogni sforzo per adeguarsi alla sua missione, e prega, e piange, e lavora, e supplica il Datore di grazia, il Signore dei cuori. E se qualcuno ci dicesse che neppur questo è diritto, noi risponderemmo come sopra, e aggiungeremmo che la lettera uccide e lo spirito dà vita: e che allora solo le istituzioni sono belle ed hanno diritto a vivere, quando conservano tutta la freschezza e tutta la fecondità di una Madre come la Chiesa.

Allora si comprende perché il canonico teologo sia dispensato dal coro, senza perdere le distribuzioni quotidiane, non per la sola ora in cui fa la teologale, ma *per tutto il giorno.*

È risaputo che per una GRAVE causa il Vescovo può affidare al canonico teologo la scuola di discipline sacre in seminario, al posto della teologale. Indubbiamente anche in tal caso egli gode l'indulto non solo per l'ora dell'insegnamento, come pensa qualcuno, ma anche per tutta la giornata, perché *ubi eadem est ratio, eadem debet esse legis dispositio.* E va anche notato che se il canonico teologo per oltre sei mesi fosse impedito, dovrebbe farsi sostituire a proprie spese da un altro sacerdote a scelta del Vescovo. E se tale sacerdote fosse capitolare, godrebbe l'indulto? Ad alcuni pare di sì; ma non vediamo la ragione giuridica che militi a loro sostegno; infatti il sacerdote incaricato non può dirsi investito di un ufficio, in forza del quale possa goder l'indulto concesso *ratione officii*; né può dolersi della fallenza, poiché questa gli deve essere compensata, *et amplius,* dal canonico teologo a cui presta l'opera sua. Se egli godesse l'indulto verrebbe ad esser compensato due volte, e ciò potrebbe essere in solo aggravio del capitolo, nel caso in cui il canonico teologo fosse assente per grave malattia, e quindi godesse anche lui l'indulto per il canone 420, § 1, 5°. Il che non ci pare equo.

III. Anche il canonico penitenziere, come abbiamo sopra accennato, non perde le distribuzioni quotidiane se durante il coro si trattiene a confessare; questo non significa che egli sia tenuto a confessare solo durante il tempo del coro; anzi durante il tempo stabilito dal Vescovo egli dovrebbe rimanere nel confessionale a disposizione dei penitenti (can. 401, § 2), senza che questi siano costretti a farlo cercare.

IV. Il Vicario parrocchiale o altri dal Vescovo incaricato, mentre è occupato nei doveri parrocchiali; non solo entro la stessa chiesa del capitolo, come qualcuno pensa, ma anche fuori, per esempio, per la comunione agli infermi, l'assistenza ai moribondi, il catechismo ai communicandi o cresimandi ecc... qui ogni limitazione ci pare contraria alla legge che non ne ha fatte. Chi sa quante e quanto complesse, delicate, impreviste siano oggi le esigenze dell'apostolato parrocchiale, non può non ammirare la sapienza di questa legge espressa in una forma così ampia.

V. Chi è impedito da malattia o da altro fisico impedimento, per es. ingiusta prigionia, esilio, gravi e serie minacce, o anche grave timore di con-

trarre un contagio (1). La gravità della malattia, che non poteva essere precisata dalla legge, sarà valutata dalla coscienza dell'indultario, e, in caso di contestazione, di chi sarà chiamato a giudicare.

VI. Coloro che esercitano una legazione pontificia o attualmente servono alla Persona Augusta del Sommo Pontefice; per esempio, i cappellani segreti in servizio.

VII. Coloro che fanno gli esercizii spirituali, come sopra abbiam detto.

VIII. Coloro che accompagnano il Vescovo nella visita *ad limina*, o la compiono in vece di lui, per il tempo a tal uopo necessario.

IX. Coloro che dal Vescovo, sono mandati al Concilio Ecumenico, plenario, provinciale, o al sinodo diocesano.

X. Coloro che per mandato del Capitolo, non contradicente il Vescovo, si assentano dal coro per utilità del Capitolo stesso o della propria chiesa. Tipico è il caso del canonico che si rechi a Roma in pellegrinaggio ed abbia dal Capitolo l'incarico di disbrigare delle pratiche. Si è ritenuto che pur non avendo diritto all'indennità di trasferta, lucra tuttavia le distribuzioni quotidiane per i giorni in cui disbriga tali pratiche. E ciò crediamo si debba ancora ritenere, sia che esse pratiche si riferiscano direttamente al Capitolo, sia alla chiesa; sia presso i dicasteri ecclesiastici che presso i civili, anzi anche presso i privati; per es., per trattare con un artista che debba ornare o restaurare la chiesa, con un predicatore, con dei cantori ecc...

XI. I canonici che assistono il Vescovo che pontifica, come sopra si è detto.

XII. I convisitatori, durante la visita pastorale, o quelli che in nome del Vescovo e per mandato di lui facessero la visita a parrocchie o anche ad altri enti ecclesiastici; per es., ad un monastero, ad una confraternita ecc....

XIII. Coloro che sono occupati in processi di beatificazione o di canonizzazione, per i giorni e le ore in cui vi sono occupati: beninteso che va computato anche il tempo di andata e di ritorno.

XIV. Finalmente i parroci consultori, gli esaminatori e i giudici sinodali, per il tempo che sono occupati in tale ufficio, per es., un processo di rimozione canonica, un esame di concorso, un'istruttoria delegata anche da altro tribunale ecc...

IV Categoria.

13. E veniamo all'ultima categoria di indultati; quelli che, fisicamente assenti, sono considerati giuridicamente presenti *ai soli effetti dei frutti prebendali*, perdendo ogni sorta di distribuzioni. Di essi si occupa il canone 421. Essi sono:

I. Coloro che col permesso dell'Ordinario del luogo dànno pubbliche lezioni di teologia e di diritto canonico in una Scuola riconosciuta dalla Chiesa. Non si dice che debba essere il Seminario, potendo bene essere anche una Università cattolica o una Scuola tenuta da Religiosi esenti; in tal caso però non basterebbe, per es., la nomina dell'Ordinario dei religiosi, ma

(1) Cfr. A. Coronata, loc. cit.

occorrerebbe sempre il permesso dell'Ordinario del luogo, Vescovo, Abate nullius, Prefetto Apostolico o Vicario Capitolare o Generale. Né basterebbero semplici lezioni private o ripetizioni; mentre è indifferente che siano stipendiate o meno, per incarico temporaneo o per nomina in pianta stabile. Le materie d'insegnamento sono tutte quelle che fanno parte dello scibile teologico o canonico; e quelle che venissero insegnate, obbligatorie o facoltative, in una facoltà di teologia o di diritto canonico, riconosciuta dalla Chiesa; quindi quelle materie che per sé stesse non potrebbero ritenersi incluse, come filologia, filosofia, diritto civile, diritto romano, paleografia ecc..., ci pare non possano escludersi, se di fatto in quella determinata facoltà teologica o canonica fossero incluse come sussidiarie, perché è sempre vero che *accessorium sequitur principale!* L'esenzione è solo per il coro, quindi non per la residenza, e solo per i giorni in cui l'indultario insegna; quindi chi dovesse insegnare fuori dovrebbe domandare l'indulto e per la residenza, e per la dispensa dal coro nei giorni in cui non insegna; diciamo *giorni* e non *ore,* ed è chiaro.

II. Lo stesso indulto è concesso *ipso iure* agli alunni che nelle stesse condizioni di cui sopra, studiano teologia o diritto canonico.

III. Così pure al Vicario Capitolare e Generale, all'Officiale ed anche al Cancelliere Vescovile, se sono capitolari, mentre disimpegnano il loro ufficio, in Curia o fuori. Così se il Vicario Generale o Capitolare si recasse a dare il possesso ad un parroco insieme col suo Cancelliere, nell'indulto, naturalmente, andrebbe computato non solo il tempo strettamente impiegato per la immissione in possesso, ma tutto quello occorso dalla partenza al ritorno, se pure, in tal caso, non sian provvisti del mandato di cui al canone 420, § 1, 12°, sopra esaminato. Il Codice non dice se l'indulto si estenda anche al Vice Cancelliere, se fosse capitolare e nelle stesse circostanze, ma ci pare fuori di dubbio, dato che *eadem est ratio.*

IV. I due canonici che assunti dal Vescovo, secondo il canone 412, § 2, lo assistono ed aiutano a servizio della diocesi e nel sacro ministero.

Tutti costoro dunque, quando sono assenti, godono i soli frutti della prebenda, perdono tutte le distribuzioni. E se i frutti prebendali consistessero in sole distribuzioni, o fossero così meschini da non raggiungere neppure la terza parte di esse, occorrerebbe accantonare dal reddito complessivo due terzi alle prebende ed una alle distribuzioni, secondo il canone 421, § 2.

Questi i principii generali, o almeno alcuni tra i principii generali, ai quali occorrerà sempre riferirsi nella innumerevole moltitudine e varietà di fattispecie che la pratica loro applicazione fa nascere. Del resto gli statuti particolari, le legittime consuetudini, e soprattutto il senso di equità che, se mai altrove, qui in modo speciale deve dominare, potranno dare il più preciso orientamento per la soluzione dei casi più difficili, specialmente se si terrà presente che spesso *summum ius summa iniuria,* che certe questioni è sempre bene trattarle in camera *charitatis* e tenendo presente i fini altissimi della Chiesa e delle sue istituzioni. *s. r.*

QUESITI MINORI

27. Dopo il Concordato quale tassa è dovuta per le donazioni fatte agli Enti ecclesiastici?

R. Nessuna. Il Concordato dichiara che « il fine di culto o di religione, ad esempio le rendite dipendenti da lasciti modali in favore di opere pie « *a tutti gli effetti tributari,* è equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione » (1); quindi le LIBERALITÀ fatte a tal fine sono esenti da tasse di registro, di successione, ipotecarie e tasse sulle concessioni governative (2), « anche quando il fine di culto non sia stato espressamente dichiarato; ma deva ritenersi implicito nella volontà del donante o del testatore » (3). Di conseguenza la tassa di manomorta, fin dal 1° gennaio 1929 è stata ridotta al 0,90 %, per tutti gli istituti ecclesiastici ed altri enti aventi fine di culto, secondo l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 3271. « Ed in virtù del medesimo principio di equiparazione del fine di culto a quello di beneficenza, lo stesso trattamento deve usarsi a quelle rendite che, pur non appartenendo ad enti ecclesiastici, debbono, in forza di disposizioni testamentarie o statutarie, essere erogate per fine religioso, come ad esempio le rendite dipendenti da lasciti modali in favore di opere pie per celebrazioni di messe, suffragi, restaurazione di edifici destinati al culto ecc. » (4).

28. È possibile oggi in Italia ottenere la legittimazione di figli adulterini?

R. Il codice civile italiano attuale non la consente (art. 195, can. 180, 1); ma il n. 46 della Istruzione data Sacra Congregazione dei Sacramenti, 1° luglio 1929, dice così: « Quando sia stato concesso dalla Santa Sede il rescritto di legittimazione di figli non legittimabili per susseguente matrimonio, il parroco potrà suggerire alle persone interessate di presentarlo alla competente autorità civile per ottenere anche la legittimazione civile ». Quindi il rescritto della Santa Sede è ottimo documento per iniziare le pratiche, che si svolgeranno secondo l'art. 200 Cod. civ. e che mirano ad ottenere la legittimazione per decreto reale.

29. Quest'anno si deve applicare *pro populo* il giorno in cui è trasferita la festa della SS.ma Annunziata?

R. Il *Perfice Munus* (5) risponde affermativamente; le *Ephemerides liturgicae* (6) dicono « non constare »; quindi, in pratica, poiché la Pont. Comm. Interpr. Cod., il 17 febbraio 1918, ha risposto: « Nihil hac in re per Codicem iuris canonici immutatum esse a disciplina huc usque vigente », ci atterremo al più sicuro ed applicheremo *pro populo* nel giorno *ad quem.*

(1) Art. 29, h.
(2) R. decr., 9 aprile 1925, n. 380.
(3) Circolare Mosconi.
(4) Circolare Mosconi, in « Monitore », v. 41, pag. 344.
(5) 1932, pag. 179.
(6) 1931, pag. 415 seg.

ANALISI DI OPERE

ANTONELLI Sac. JOSEPH,, *Medicina Pastoralis* in usum confessariorum, professorum theologiae moralis et curiarum ecclesiasticarum. Editio quinta valde aucta et emendata: 4 voll., Pustet, Romae, 1932. — L. 166.

Era attesa da tempo la nuova edizione di quest'opera classica e, può ben dirsi, monumentale, che fa onore non solo all'illustre Autore, ma al clero e all'Italia. Or ecco in bella veste, come suole, la benemerita casa editrice Federico Pustet di Roma ci dà questa V edizione, la quale si avvantaggia sulle precedente per notevoli aggiunte di nuove questioni, per esempio sull'eutaniasia, l'eugenetica, su alcune operazioni di Voronoff e sul sesto precetto e su operazioni nuove *ad prolem vitandam* ecc... Il primo volume si presenta senza notevoli mutamenti, e tratta, come nella edizione precedente, delle nozioni fondamentali di anatomia, di fisiologia umana e di teratologia, arricchito di 94 figure e di 25 tavole colorate fuori testo. L'A. non ha creduto opportuno dare a questa parte quegli sviluppi che forse qualcuno si sarebbe aspettati, perché essa, pur non essendo ampia, tuttavia ha tanto quanto basta per rendersi conto delle questioni connesse con la teologia morale e il diritto canonico. Certo se al trattato « de humanis temperamentis » ne avesse aggiunto uno sulla vita intellettiva e volitiva, e più specialmente sulle anomalie, per difetti organici, di questa vita, che hanno, oggi specialmente, fondamentali riflessi col problema morale, e non rara applicazione nella prassi del foro interno ed esterno, avrebbe colmata una vera lacuna ed avrebbe assai ben meritato della scienza morale e canonica.

Il volume III della edizione precedente è stato eliminato, perché i documenti che riportava circa la procedura pel matrimonio rato e non consumato, dopo la pubblicazione delle « Regulae servandae » (1923) non avean più valore pratico, e gli « specimina » di tre cause matrimoniali, con i volumi oramai usciti delle decisioni o sentenze rotali, dopo il ripristino della Sacra Romana Rota, potean sembrare povera cosa e... fuori proposito o fuori di attualità. Ma la materia che nella edizione precedente era raccolta nel secondo volume di pagine 638, ora è bellamente disposta in tre volumi, e cioè il II *de primo, quinto, sexto decalogi praeceptis et de ecclesiastico coelibatu,* di pagine 352, con 4 tavole colorate; il III *de sacramentis baptismi et matrimonio,* di pagine 521; il IV *de praeceptis Ecclesiae super abstinentiam et ieiunium et de iis quae referuntur ad graviter aegrotantes, moribundos, dubie mortuos et mortuos,* di pagine 192. Si comprende anche da questi soli accenni, che se l'opera rimane sostanzialmente la stessa, essa si è arrichita di preziosi sviluppi.

Il valore scientifico di quest'opera che ha vinto oramai il tempo e per la quale il nome di questo modesto sacerdote italiano vivrà nella storia accanto a quello di umili sacerdoti, Gabriele Fallopio (sec. XVI), e Lazaro Spallanzani (sec. XVIII), non è ormai necessario che noi qui lo rileviamo; le cinque edizioni succedutesi in un tempo relativamente breve e il largo favore incontrato tra i

dotti italiani e stranieri ne sono la più bella documentazione. Anche chi dissente dall'autore su qualche questione ancora vivamente dibattuta tra i dotti, come quella sul concetto, o, per essere più precisi, sulla applicazione concreta del concetto di impotenza, sente tutto il peso formidabile e il ferreo rigore logico dell'Antonelli, e pur inclinando alla sentenza opposta, perché gli pare più sicura, non osa decidere la questione e rimette « ai posteri l'ardua sentenza ». Non è certo questo il luogo per dire il nostro modesto parere sulle due sentenze, dalle quali se « altera probabilior, altera autem verior videtur ». Ma quello che qui ci preme notare è che l'opera magistrale dell'Antonelli va studiata per molte altre questioni nelle quali la parola della scienza è sempre a valido ausilio delle esigenze dell'apostolato; e lo studio delle leggi della vita fisica è sempre a presidio e tutela della vita spirituale, assurgendo così ad altissimo valore apologetico ed ascetico. Né l'erudizione vi pesa mai, poiché lo stile preciso, facile ma non trasandato, anzi non scevro di una certa eleganza e, talora, di certe grazie classiche, vi dà piacere e vi rende lo studio sempre più attraente, perché « miscuit utile dulci, lectorem delectando pariterque monendo ».

Benedictus Henricus Merkelbach, O. P., *Summa Theologiae Moralis*. I. *De principiis*: pag. 756. Parisiis, Desclée de Brouwer et Soc., 1931.

Con questo primo volume dell'opera sua, il chiaro professore dell'*Angelico* rimette, o almeno tenta rimettere, la teologia morale sulla sua strada, dalla quale gli striminziti suntarelli e le farragginose casistiche l'aveano in questi ultimi tempi allontanata. Noi riconosciamo agli uni e alle altre anche la loro importanza e la loro funzione, ma non ci nasconderemo, piaccia o non piaccia, il danno gravissimo che ne viene alla scienza e alle anime se riduciamo la nostra Morale a pillole o a inestricabili selve ove non penetri mai dall'alto raggio di sole. Questo raggio di sole che illumina e dirige ed anche vuol riscaldare e dar la vita, va ricercando il P. Merkelbach, e lo domanda, opportunamente, all'Angelico Dottore; la sua opera quindi sarà almeno utile complemento ai testi più in uso di Teologia Morale. E diciamo *complemento* perché essendo la Teologia Morale una scienza pratica, se inquanto scienza deve essere dominata da principii teoretici e sviluppata con rigore di procedimento logico, serrato, come sull'esempio dell'Angelico Maestro fa il chiaro A.; inquanto però è scienza pratica pensiamo non possa trascurare un adeguato approfondimento di quelle disposizioni di legge positiva, divina ed umana, ecclesiastica e civile, che ha tanti e così delicati e così complicati riflessi con la morale. Ora chi non sa quale importanza ebbero, nei nostri moralisti classici, primo fra essi e forse ultimo in ordine di tempo il D'Annibale, il diritto canonico e il diritto civile? Chi non sa che non è possibile avere adeguata conoscenza dell'uno e dell'altro fermandosi solo ai codici vigenti? Non possiamo quindi trovarci d'accordo coll'illustre A. quando scrive (1): « Jus Romanum ubique est abolitum, ipsumque in opere practico exponere potius generaret in mentibus confusionem quam scientificam utilitatem: (non crediamo ai nostri occhi!). Solum igitur ius spec-

(1) *Prol.*, pag. 8.

tamus hodiernum (come se questo potesse conoscersi degnamente senza quello!), imprimis gallicum, quod prius elaboratum et in patria nostra partim vigens, in multis fuit aliorum exemplar, licet recentissimi quidam codices videri possint aptius efformati atque perfectius ». Questo S. Tommaso non l'avrebbe detto. E meno ancora possiamo accordarci con lui quando soggiunge: « Pari modo Decretalia et Corpus Juris relinquentes, *solum* (!) *Codicem Juris Canonici* a Benedicto XV promulgatum respicimus ». No, no, questo non basta, non può bastare per dare un orientamento sicuro e completo nella vita; potrà bastare al più per un testo di teologia morale speculativa, non per un testo completo. E come morale speculativa l'opera del P. Merkelbach, tra le più recenti, è nei primi posti, come chiarezza, precisione, ordine, rigore scientifico nelle divisioni e nelle singole trattazioni. Ma un po' di diritto romano mentre nulla avrebbe tolto a questi pregi, avrebbe anzi aggiunto alle definizioni, che poi sono i concetti maestri, maggior brevità e vivezza; e alla trattazione quella maggior venustà che dei nostri maggiori non fu l'ultimo pensiero.

Questo primo volume pone i fondamenti della teologia morale, quindi dopo una introduzione sulla teologia morale entra subito a trattare del soggetto morale, della norma morale, dell'attuazione della morale. Quanto al primo discorre in un trattato dell'ultimo fine dell'uomo (pag. 20-54), in un secondo degli atti umani in sé stessi (pag. 55-182); quanto alla seconda esamina in un terzo trattato la coscienza (pag. 183-203) e in un quarto discute delle leggi in genere (pag. 204-344); quanto alla terza parla in un quinto trattato dei peccati in genere (pag. 145-441) e in un altro degli abiti e delle virtù in genere (pag. 442-500). Fin qui la parte generale e fin qui, crediamo, la parte a cui si riferisce il titolo di questo volume *I de Principiis*. Ma il volume effettivamente si continua con la Teologia Morale Speciale, la quale, divisa con S. Tommaso secondo le virtù, non secondo i precetti, abbraccerà sette trattati, di cui i primi tre sono svolti in questo volume. Così, dopo una breve introduzione si discorre nel primo trattato della Fede divina (e quindi anche dei peccati contro la Fede) (pag. 503-610); in un secondo della Speranza divina (e dei peccati contro la Speranza) (pag. 611-638); in un terzo ed ultimo della divina Carità (e dei peccati opposti (pag. 639-738). Segue, in appendice, uno sguardo ai sistemi filosofici sul fondamento della morale (pag. 738-748) e un indice sistematico.

La discussione è sempre serena ed elevata, e la difesa della propria opinione è sempre sostenuta con vigorosa argomentazione e con quel garbato riserbo che concilia la confidenza ed apre l'animo alla ricerca sincera della verità. Attendiamo con vivo interesse i trattati successivi, specialmente quello sulla giustizia, della quale si discorre poco o nulla nei manuali più recenti di teologia morale; ed è un male, specialmente se non sarà imminente la nuova edizione della magistrale monografia del P. Vermeersch, già da tempo esaurita (*De iustitia*), e della *Summula* del D'Annibale, che poté dire essersi di tale tema particolarmente compiaciuto e ne scrisse da sommo maestro in un trattato che occupa quasi tutto intero il secondo volume dell'opera.

Wouters Luodovicus, C. SS. R., *De virtute castitatis et de vitiis oppositis, tractatus canonico-moralis.* Editio altera emendata et aucta. Beyaert-Brugis, 1932. — Frs. 17,50.

In una materia così delicata, così complessa, così importante nelle inesauribili forme che il vizio assume, specie ai giorni nostri, e nella urgenza di dare alla virtù angelica i presidii sempre più sicuri e sempre più efficaci, l'A., illustre conoscitore del cuore umano, delle infermità umane, dei principii di morale cristiana, conserva una serenità, una correttezza, una precisione e insieme una spigliatezza che fa di questa monografia veramente un trattato perfetto, sulla scorta dei più pregiati autori classici e moderni. Ignorare quello che qui si discorre noi crediamo sia colpa per i pastori di anime, le quali hanno pur diritto ad essere illuminate, dirette, sorrette, risollevate, su un terreno così lubrico e così pericoloso; e questo prezioso lavoro ha, oltre ad una trattazione rigorosamente scientifica, uno scopo e una portata eminentemente pratica, che lo rende degno della più calda raccomandazione.

Suárez P. Emmanuel, O. P., *De remotione parochorum aliisque processibus tertiae partis lib. IV Cod. iur. can.* Libreria F.lli Lestini, Roma, 1931, pag. 360. — L. 32.

La parte che il giovane e chiaro professore del Collegio Angelico ha preso in esame è certo la meno esplorata del *Codex*, o almen tra le meno trattate. Bene quindi fa egli a darci una esposizione chiara, sistematica, non compendiosa di questi canoni, che in pratica forse sono i più difficili ad applicarsi, inquanto richiedono che il rigore del diritto, o per lo meno di quello che può sembrare il diritto dei singoli, equamente si contemperi, e talora financo ceda, al supremo interesse spirituale delle anime. Quale finezza di intuito e quale lungo e serio allenamento non si richiede a tal uopo! La monografia del P. Suàrez può ritenersi guida sicura per la pratica, ed in pari tempo un contributo alla scienza canonica degno di alta considerazione. Seguendo l'ordine del *Codex*, egli, dopo una introduzione preliminare, discorre della rimozione dei parroci inamovibili ed amovibili, del trasferimento dei parroci, della procedura contro i chierici non residenti o concubinarii, contro i parroci negligenti e della sospensione *ex informata conscientia*. Lo stile è piano, se non scevro di mende che potranno essere facilmente corrette nella prossima edizione; la quale, data l'importanza e il valore dell'opera, non potrà tardare.

Aloysius Trombetta, *Supplet Ecclesia*, seu Commentarium in can. 209 Codicis iuris canonici. Neapoli, ex typis pontificiis M. D'Auria, 1931, in 8°, pag. 27. L. 5.

Alle precedenti pregiate monografie di diritto canonico il chiaro A. aggiunge questo commento lucido, preciso e dettagliato ad un canone di così delicata importanza e di così frequente applicazione. Dopo un breve accenno agli stati della mente umana nella privazione della verità, ed alle varie specie di errore, passa a precisare l'errore comune e il concetto di dubbio, di giurisdizione, di foro, per venire poi a pratici quesiti ed addentrarsi nell'esame della

questione che tratta con metodo scolastico e storico e completa, per la pratica, con la soluzione di cinque casi che ogni pastore di anime avrà incontrato tante volte nell'arduo esercizio del suo ministero. Auguriamo all'illustre autore che ci dia molte altre monografie sui varii punti del Codice, così chiare, così sicure, così pratiche come la presente.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice.

* Con la costituzione apostolica *Ad pastorale ministerium* in data 26 maggio 1930, la diocesi di Quilon, nelle Indie orientali, è stata dismembrata ed è stata eretta la nuova diocesi di KOTAR (*Kottaren*), affidata al clero indigeno, suffraganea della metropolitana di Verapoly [« A.A.S. », XXIV, pag. 33].

* Con la costituzione apostolica *Ad maius religionis incrementum*, in data 26 maggio 1930, sono state dismembrate le diocesi di Kumbakonam, Pondicherry e Mysore et eretta la nuova diocesi di SALEM (*de Salem*), suffraganea della Metropolitana di Pondicherry [« A.A.S. », XXIV, pag. 36].

* Con la costituzione apostolica *Ad Christi nomen*, in data 14 luglio 1930, è stata dismbembrata dalla grande archidiocesi di Verapoly la parte meridionale, ed eretta la nuova diocesi di VIJAYAPURAM (*de Vijayapuram*) affidata ai Carmeltani della provincia di Navarra, suffraganea della metropolitana di Verapoly [« A.A.S. », XXIV, pag. 67].

* Con lettera apostolica *Constitutione apostolica* del 12 gennaio 1931, alla Prefettura apostolica « de Sinu », eretta nella Colombia il 12 giugno 1924, vien dato il nome di *San Giorgio* [« A.A.S. », XXIV, pag. 39].

* Con lettera apostolica *Apostolicum munus*, in data 31 marzo 1931, separata dal vastissimo territorio del Vicariato del Camerun (Africa centrale), la parte estrema sud-ovest, è stata eretta la nuova Prefettura apostolica di *Donala* e affidata ai PP. dello Spirito Santo (*ib.*, pag. 39).

* Con lettera apostolica *Expostularunt a Nobis* del 1° aprile 1931, è stata staccata dall'ampio territorio del Vicariato di Kwango, nel Congo Belga, una parte occidentale e costituito il nuovo Vicariato apostolico di *Kisantu*, affidato ai PP. Gesuiti della provincia belga (*ib.*, pag. 40).

* Con lettera apostolica *Sub anulo* del 3 aprile 1931, al Vicariato Apostolico del Camerun, diminuito della Prefettura di Donala, si dà il nome di *Yaoundé* (*ib.*, pag. 42).

* Con lettera apostolica *Cum, aucto pastorum*, del 5 aprile 1931, dal Vicariato Apostolico di Tsinan (in Cina) si distacca una parte e si erige la nuova Prefettura Apostolica di *Lintsing*, ove si narra abbia predicato anche il B. Odorico da Pordenone, e si affida al clero indigeno (*ib.*, pag. 42).

* Con lettera apostolica *Noster Africae* del 6 maggio 1931, dalla Prefettura apostolica del Senegal si to-

glie la vasta regione di Gambia e si costituisce una nuova Missione *sui iuris,* detta *di Gambra,* affidata ai PP. dello Spirito Santo della provincia Irlandese (*ib.*, pag. 44).

* Con lettera apostolica *Quae ad religionis* del 6 maggio 1931, si sottrae al Vicariato apostolico di Foochow in Cina una parte di territorio e si fonda una nuova Missione *sui iuris,* detta di *Kienning* e si affida ai PP. Predicatori della Prov. di S. Giuseppe (*ib.*, pag. 45).

* Con lettera apostolica *Cum, anno quintodecimo* del 6 maggio 1931, dal Vicariato apostolico di Changtch, in Cina, si detrae una parte di territorio e si crea una nuova Prefettura apostolica detta di Lichow e si affida agli Agostiniani (*ib.*, pag. 46).

* Con lettera apostolica *Ob nimiam latitudinem* del 7 maggio 1931, dallo stesso Vicariato apostolico di Changtch si toglie un'altra parte, si erige la nuova Prefettura apostolica di Yochow e si affida agli Agostiniani medesimi (*ib.*, pag. 47.

* Lettere al R. P. Agostino Henninghaus, vescovo titolare di Hypaep, vic. ap. di Yenchowfu, pel XXV di apostolato; agli Emmi Signori Cardinali Lafontaine e Nasalli Rocca pel XXV dell'episcopato.

* Nel discorso tenuto al **Collegio Pio Latino Americano** il 3 marzo scorso, il S. Padre, dopo aver espresso l'intima consolazione di trovarsi tra i figli, a Lui ben noti per « quei sentimenti di umanità che costituiscono la caratteristica tanto bella, tanto promettente per la Chiesa e per i rispettivi Pastori », soggiungeva che quella eletta schiera di giovani gli rappresentavano non solo il loro grande Paese dell'America Latina, ma tutti e singoli gli Stati, i quali con grandi consolazioni « offrono a Sua Santità anche una buona parte di preoccupazione e di pena, perché egli vede in essi una vera somma di bisogni spirituali, ai quali si domanda quando si potrà adeguatamente soddisfare. Basterebbe pensare al loro grande Brasile, perché se si potesse mobilitare gran parte dei sacerdoti di Europa, vi sarebbe là posto per tutti; eppure non è che uno solo dei loro paesi. Ma quei giovani erano andati a portare vere consolazioni a quella pena e preoccupazione per tanti bisogni non soddisfatti come il Papa vorrebbe. Il loro caro Padre Rettore Gli aveva detto quello a cui essi aspirano, quello che si propongono di essere, cioè gli apostoli delle loro Patrie, anzi all'avanguardia dell'apostolato di tutti e singoli i loro Paesi; di essere i grandi riflettori di tutta quella luce che vengono accumulando durante la vita romana nelle menti e nei cuori, nella intelligenza e nella volontà, giacché essa è luce non solo di verità, ma è anche calda luce di carità. Veramente nella visione luminosa e intera della verità rivelata e affidata alla Chiesa, al centro stesso della fede, nella convivenza del Vicario di Cristo e dell'apostolato originario sempre rivivente e radicato in Lui, si può ben comprendere tutta la bellezza di quella luce fatta calda dalla carità delle anime, proprio nel centro (e tornava bene a proposito ricordare la bella preghiera liturgica di quel giorno) *a quo omne martyrium sumpsit principium* si può ben dire che risiede il principio di ogni apostolato. Di qui ogni missione apostolica ha preso il suo punto di partenza, perché il centro dell'apostolato cattolico non può essere se non dove è il centro della Religione Cattolica ».

* Agli ascritti all'**Apostolato della Preghiera**, il 6 marzo il Santo Padre, con elevato discorso riaffermava le linee programmatiche di vita e di apostolato. Rilevato che oltre all'Apostolato « di vero e proprio nome, quello che compiono in tutte le parti del mondo i missionarii, i vescovi, i prelati, i sacerdoti, con i loro collaboratori e le loro collaboratrici » vi è anche quello della preghiera, che è e deve essere aperto a tutti, rilevava di questo tutta la nobiltà, l'importanza e l'efficacia e la necessità e insieme la facilità e soggiungeva: « Inoltre appunto perché la preghiera è tanto facile e tanto potente, appunto perché, per mezzo di essa, molto si ottiene, bisogna con ogni migliore volontà, cooperare a una così infinita bontà di Dio: e questo si fa applicandosi ad altre forme di apostolato: l'apostolato della parola, l'apostolato della vita.

« *L'Apostolato della parola*: è così facile dire una buona parola: è così preziosa quando vien detta con bontà, quando viene avvertito il nostro prossimo di un pericolo che lo sovrasta, quando viene messo in guardia contro una cattiva azione che sta per compiere; è così dolce una buona parola per incitare al bene, per aiutare a compiere il proprio dovere.

« *L'Apostolato delle opere*: Il Papa sa quanto bene si compie, quanto numerose sono le opere della cristiana carità, specialmente in Roma, organizzate in tante iniziative, quali le Conferenze di S. Vincenzo e le altre opere similari. Ora queste assistenze, questo complesso di carità costituisce un insieme di apostolato eccellente. Quanti che sono poveri, che sono tormentati dalla miseria, perdono, talvolta, il senso della verità. È doveroso allora aiutarli, ma non è soltanto il sollievo materiale che li solleva: è per loro di incomparabile ausilio l'apostolato della carità, della bontà: è dalla bontà che nasce o rinasce la verità; ed è spargendo e diffondendo le verità di Dio, che si diffondono tesori infiniti ed inesauribili di bontà del Cuore di Gesù.

« *L'Apostolato della vita*: È anche questo un apostolato dei più doverosi. Si opera il bene con il vivere bene, vivendo secondo la legge di Dio e la Chiesa, vivendo una vita realmente cristiana, senza ostentazioni ma anche senza rispetti umani: in casa, in chiesa, in società, scrupolosamente attendendo ai propri doveri; con il contegno sempre degno di un cristiano; parlando, operando, vestendo, come la legge cristiana comanda. Così vivendo, senza nemmeno dirlo, si richiamano gli altri ad una santa imitazione ed emulazione; si raccomandano virtù eccellenti, si aiutano menti, cuori e volontà a conformarsi sempre più alla divina legge; si ottiene un sempre maggior moltiplicarsi di meriti di apostolato che assicurano su coloro che lo compiono le migliori e più abbondanti benedizioni del Cuore di Gesù.

* Paterne parole rivolgeva Sua Santità il 7 marzo ai **Preti della Missione** e alle **Figlie della Carità**, col voto per queste « che la loro vita sia tutta intera e sempre, in tutti i tempi, in tutti i giorni, le ore, gli istanti, una *missione di carità* », e per quelli « che la loro vita, che è una vera esistenza di carità, nell'esercizio e nella pratica di questa regale virtù, trovi la sua *missione*, una vera missione, in tutte le direzioni e con tutte le molteplici industrie che quella pratica sa trovare. E svolga tale missione non solo

nel senso comune della espressione: di attuare cioè il mandato che Iddio ha affidato, nella Chiesa, alle Figlie della Carità, ma anche nel senso e col programma di accogliere, di assistere ogni anima come i missionari ricevono ed assistono le povere anime che vanno ad essi nei paesi di evangelizzazione. Ben aveva ragione san Filippo quando, ad alcuni che volevano dedicarsi alle missioni rispondeva: la vostra missione è qui, è a Roma. E si sa che anche nei paesi ove risplende la vera Fede, vi sono molte località missionarie nel senso più esatto della parola; e dove, data l'immensità dei bisogni, si può e si deve sviluppare una assistenza tutta particolare».

* Ricevendo l'almo **Collegio Capranica** l'8 marzo, il Santo Padre era «lietissimo di vedere quei diletti figli, di salutarli e di dar loro tutte quelle beendizioni che avevano diritto di chiedere al Padre di tutte le anime, e, in ispecie, di anime avviate, come le loro, a così alta vita, e così luminoso avvenire. Ciò spiegava con quali sentimenti, per quali considerazioni, con quali intenzioni Egli concedeva loro quelle benedizioni a cui dava diritto l'appartenenza a un Collegio che, come il Capranica, vanta una tradizione così gloriosa, e gloriosa sotto ogni aspetto — anche a prescindere dalle prove di fedeltà e dagli atti di eroismo a difesa della Santa Sede in momenti procellosamente difficili, come in occasione del Sacco di Roma — perché tradizioni e storia di anime grandi, di meriti insigni nelle scienze ecclesiastiche, di eccellenza nelle virtù sacerdotali e in tutto ciò che v'è di più bello, di più consolante, di più promettente».

* Al P. Collegio Angelico, ricevuto in udienza il 10 marzo, la Santità Sua, rispondendo al nobile indirizzo del Rev.mo P. Gillet, Maestro Generale dei Domenicani, esprimeva le sue speciali felicitazioni dei sentimenti «luminosi di scienza, ardenti di carità vera e di pietà filiale verso il Padre Comune, il Vicario di Gesù Cristo, di qualunque nome si chiami... e dai tesori di pietà di quei cari giovani. «Grandissima — Ei soggiungeva — quest'opera di formazione. Essa si compone di due principali elementi: la pietà, una pietà spirituale, profondamente sentitamente religiosa, e uno zelo, un vero ardente zelo per gli studi. È dunque una preparazione di intelligenza e di volontà, di mente e di cuore, di scienza e di virtù, in una parola, di scienza e di santità che debbono essere indissolubilmente unite per poter compiere appieno i desideri delle singole famiglie religiose, della Chiesa, del Cuore di Dio, del Cuore di Gesù; e attuare i vari ministeri a cui ciascuno è chiamato, tutti e sempre apostolici, essenzialmente apostolici, sia alle cattedre di insegnamento, sia nell'assistenza ad un piccolo gregge di anime, sia nelle opere più vaste di vere e proprie missioni tra gli infedeli, sempre e dovunque opera apostolica a cui, secondo le disposizioni del Cuore di Dio, secondo il desiderio delle rispettive famiglie religiose, la Provvidenza Divina e la santa obbedienza chiameranno», sull'esempio di due luminari: Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. «Questi due grandi Santi da soli bastano a dimostrare come facilmente i due elementi per la formazione ecclesiastica, la pietà e la scienza, siano magnificamente uniti e fusi. La scienza nel più preciso suo nome e significato, lo studio in tutte le perfezioni del metodo che san Tommaso ci ha proposto; e la santità così semplice

nelle sue gigantesche proporzioni in questi due Grandi, una santità fatta di devozione profonda e santità, come le immense opere dei due luminari attestano.

« Ora di siffatta pietà e di così vera scienza quei giovani devono sempre più arricchirsi: essi devono possedere una devozione a fondo di scienza, di cognizioni vaste, luminose delle verità della fede, in tutto lo splendore di radiazione scientifica che esse hanno in ogni direzione dello scibile; e dimostrare come alla base di ogni scienza ci possa e debba essere una solida e vera pietà. Ben diceva un dotto teologo, che il Santo Padre conobbe, quando affermava di amare l'ascetica ricca di teologia dogmatica e di amare la teologia, i corsi teologici ricchi di profonde ispirazioni ascetiche ».

* Il 18 marzo il Santo Padre ricevendo **120 marinai inglesi** esprimeva la sua letizia di vedersi circondato da quei cari e buoni figli che erano andati a Lui dalle vie del mare, ed aggiungeva l'augurio che « la loro visita a Roma, sorgente di nobilissime elevazioni per le loro anime (poiché a Roma natura, arte, storia, monumenti, ogni cosa parla alle menti e ai cuori) valga a far sentire sempre più la magnifica unità della fede e della religione che in Roma ha il suo centro e che da Roma diffonde le sue propagini in tutto il mondo ». Terminava con gli auguri pasquali e con la Benedizione apostolica.

* Ricevendo il 19 marzo un folto gruppo di operaie della **Lega Cattolica dei Laboratori**, fondata dal compianto Mons. Faberi, il Santo Padre si compiaceva di rilevare lo spirito di semplicità e di bontà che anima la bella e cara Lega.

« Essa compie un'opera santa, squisitamente cattolica. Basta del resto vedere le grandi linee del suo programma e ricordare quello che la Lega si propone di impedire e quello che si propone di compiere. Vuole impedire la profanazione del giorno del Signore, le sconvenienti letture, le non buone conversazioni, tutto quanto in una parola non è intonato allo spirito cristiano. Vuole invece promuovere la santificazione del lavoro sopratutto mediante la preghiera, le sane letture, la edificante corretta buona conversazione, il contegno ed il decoro cristiano nella vita di famiglia, nella vita di lavoro, nella vita di società, sempre e dovunque promuovendo una attività santa di lavoro, un esempio di modestia, di abnegazione, di ogni salutare virtù ».

Atti delle SS. Congregazioni e dei Tribunali.

La Sacra Congregazione Consistoriale, con decreto del 5 dicembre 1930, modifica i confini delle diocesi limitrofe di Fulda e Magonza, adattandoli agli attuali confini politici della Prussia e dell'Assia. [« A.A.S. » XXIV, pag. 51].

La stessa Sacra Congregazione, in data 20 gennaio 1932, pubblica un avviso ove si dice che il sac. G. Marazzi, della diocesi di Salerno, residente a New York, fu dalla Sacra Congregazione Concistoriale sospeso *a divinis* e dichiarato scomunicato ed inabile ad officii o beneficii ecclesiastici. [*Ibid.*, pag. 53].

La Sacra Congregazione dei Riti, pubblica il decreto sulle virtù teologali e cardinali praticate in grado eroico dalla Ven. Serva di Dio Gemma Galgani, in data 29 novembre 1931 [*ibid.*, pag. 54], e sulla Commissione

da assegnare per la introduzione della causa del Servo di Dio Gennaro De Rosa, canonico penitenziere della Metropolitana di Napoli morto il 28 febbraio 1905. [*Ibid.*, pag. 82].

— Il dì 8 marzo si è tenuta la Congregazione antipreparatoria su due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Vincenza Gerosa.

— Il 15 marzo si è tenuta la Congregazione Generale sulle virtù in grado eroico della Ven. Alice Le Clerc, fondatrice dell'Istituto di Nostra Signora.

La Sacra Romana Rota pubblica l'elenco delle cause discusse nel 1931; sono 62 le cause decise, e 25 i decreti di perenzione o di esaurimento per altri motivi aggiunti a quelli sui ricorsi contro il rigetto del libello.

PROVVISTA DI CHIESE

Il Sommo Pontefice ha provvisto le seguenti Chiese:

La Cattedrale di *Cortona* nominandovi il Rev.mo Mons. Giuseppe Franciolini, Vicario Gen. di Nocera Umbra.

La Chiesa arcivescovile titolare di *Antiochia di Pisidia* promovendovi l'Ecc.mo Mons. Gustavo Matteoni, Vescovo di Grosseto, Soana e Pitigliano e deputandolo Coadiutore, con diritto di successione, dell'Ecc.mo Mons. Prospero Scaccia, Arciv. di Siena.

La Cattedrale di *Tarquinia e Civitavecchia* nominandovi il Rev.mo Mons. Luigi Drago, segret. gen. della Pont. Op. della Propag. della Fede.

La Chiesa tit. di *Focea* nominandovi il Rev.mo Mons. Luigi Scortegagna, parroco nella diocesi di S. Maria e deputandolo Coadiutore con diritto di successione all'Ecc.mo Mons. Benedetto de Sanza, Vescovo di Spirito Santo nel Brasile.

LUTTI

* A Vilna il 6 marzo si è spento improvvisamente *Mons. Vladislao Bandraski,* Vesc. tit. di Cidonia nato il 25 maggio 1863, eletto il 26 settembre 1906.

* Il 15 marzo si è spento *Mons. Arnoldo Verstraelen,* Vesc. tit. di Miriofito, Vic. ap. nelle Isole della Piccola Sonda, nato il 19 luglio 1882, eletto il 13 marzo 1922.

* Il 21 febbraio scorso si spegneva serenamente nel Seminario maggiore di Aix ,in Provenza, il P. Adolfo Tanquery, sulpiziano, teologo assai noto. Nato nel 1854 a Blainville (Normandia), studiò a Costanza, poi, entrato nella Compagnia di S. Sulpizio, venne a Roma nel 1876 e compì nell'Apollinare gli studi di teologia e di diritto. Ordinato sacerdote nel Natale del 1878 e compiuto il noviziato nella «Solitudine» di Issy, vi fu professore nel Seminario Maggiore. Fu poi professore a Rodez dal 1880; a Baltimora dal 1887; a Parigi dal 1902; ovunque apprezzato e amato per la chiarezza e l'ordine delle sue lezioni, per la carità inesauribile, per la pietà esemplare: virtù che risplendono anche nela sua opera maggiore. *Synopsis Theologiae Dogmaticae et Moralis,* e nelle minori, di carattere ascetico, che ha scritto di poi. Scrittore se non sempre profondo e geniale, nondimeno sempre chiaro, facile, sistematico, preciso, sicuro, semplice e sempre edificante.

* La morte del P. Grisar, avvenuta in Innsbruck il 25 febbraio scorso, segna un grave lutto per la storia e per l'apologetica cattolica. Nacque a Coblenza il 22 settembre 1845, e dopo gli studi filologici compiuti nella città natale e a Münster, volle studiar Teologia in Insbruck e fu convittore dei

PP. Gesuiti, dei quali riportò così belle impressioni che poco dopo, a Roma, presso il Collegio Germanico, entrava nella Compagnia di Gesù. Nel Noviziato in S. Andrea al Quirinale e poi in S. Eusebio all'Esquilino, ebbe maestri di spirito il P. Molza e il P. Francesco Pellico, fratello di Silvio. Presto ebbe la cattedra di Storia nella facoltà teologica di Insbruck, e fu confondatore ed apprezzato scrittore della « Zeitschrift für katolische Theologie ». Chiamato a Roma, entrava nel Collegio della *Civiltà Cattolica* e mentre vi publicava le dotte puntate sul Pontificato di S. Gregorio Magno, preparava l'opera sua maggiore: *Roma alla fine del mondo antico,* che fu poi tradotta in italiano da Mons. Mercati. Ma il lavoro indefesso ne avea scossa la fibra; onde egli, costretto a lasciar Roma, fu a Monaco di Baviera; poi attese alla pubblicazione di altre sue opere, tra cui la maggiore *Luther*; ma nel 1926 dovette tornare al Insbruck, costretto a più assidue cure, ove piamente chiudeva la sua non breve operosa giornata. Il suo nome rimarrà vivo con quelo del Card. Hergenröther e del P. Denifle.

RECENSIONI

T. Tihamèr (traduttore Monsignor Dott. U. Camozzo), *Il Carattere del Giovane.* Libro di educazione per la gioventù. In-8°. — L. 10.

Coi tipi della Libreria Emiliana Editrice, Venezia, è uscito il libro *Il carattere del giovane* del dottor Tóth Tihamér, professore ordinario dell'Università di Budapest, tradotto e convenientemente preparato per la gioventù italiana dal dotto Mons. prof. Ugo Camozzo di Venezia.

Libro eminentemente educativo, che cogli altri dello stesso autore *Formazione del Giovane, Giovinezza pura* e *La Religiosità del giovane* (in preparazione) forma una bella collana di opere educative. Il libro si divide in tre parti: *Esto vir - Victor hostium et sui - Per aspera ad astra.*

Nulla di cattedratico o di rettorico; ma concetti, stile, spigliatezza di descrizione interessantissima, invogliano a leggere specialmente i giovani, i quali, quasi sempre, rifuggono da noiosi pedagoghi.

Redatto in istile piano, con ricche illustrazioni, pieno di racconti, di leggende e di immagini felicissime, con citazioni appropriate di lettere, di storia, di arte, costituisce un elemento pregevole per la coltura dei giovani, mentre gli ammaestramenti morali e religiosi, faranno durevole presa nell'animo loro.

La traduzione italiana e l'adattamento per la gioventù nostra non potevano essere migliori, e così autore e traduttore, meritano lode.

Bellincini Guido, *La parola e l'anima del Santo di Padova.* Padova, Gregoriana editrice 1932. — L. 15.

Non è uno dei soliti libri, non una delle solite antologie; ma uno studio accurato, profondo, elegante e non di rado geniale, sull'Oratoria del Santo, tanto salutarmente efficace ai suoi tempi e tanto sconosciuta e dimenticata ai nostri. « Sant'Antonio ci lasciò anche lui degli scritti? Riflettono essi lo splendore della sua eloquenza, ci comunicano l'ardore del suo spirito apostolico? Come va che il pubblico generalmente li ignora, cosicché la conoscenza di lui come oratore e scrittore sta molto al di sotto della sua fama di taumaturgo estesasi ormai in tutto il mondo? ». A tali domande risponde limpidamente il chiaro A, spesso solo accennando e largamente documentando con citazioni del Santo; onde ne risulta un'opera di grande interesse letterario, estetico, storico oltre che sanamente ascetico, a cui la Gregoriana ha dato una veste squisitamente fine, ed a cui noi facciamo e auguriamo il più largo favore.

LIBRI RICEVUTI

Avv. Vincenzo Del Giudice, professore dell'Università Cattolica del S. Cuore in Milano: *Istituzioni di Diritto Canonico.* Appunti ad uso degli studenti. Voll. 2. A. Giuffrè, Milano. — L. 50-32.

Joseph Fornari: *Communia vitae.* Phrases et formulae ad latina colloquia instituenda. Ed. altera locupletior. Typ. Polygl. Vat. MCMXXXI.

Rev. Dom. Razzone e Pittore Dino Mora: *Le litanie Lauretane in onore della Vergine Madre di Dio,* con prefazione di S. Em. il Card. C. Dalmazio Minoretti, Arcivescovo di Genova. Presso il Santuario di N. S. Acquasanta (Genova). — L. 15.

Dr. Tóth Tihamér: *Il carattere del giovane* (traduzione italiana di Mons. U. Camosso). Libreria Emiliana Editrice, Venezia, 1932. — L. 10.

L. Perotti e G. Chiapparini: *Sant'Antonio di Padova.* Oratorio musicato dal M° P. S. Zimmarino, O. F. M. (presso F.lli Lestini, via della Palombella, 24-25, Roma). — L. 1,50.

Scintille di Fede: *Lo scapolare rosso - Lo scapolare verde e i suoi prodigi - L'orazione secondo S. Francesco di Sales.* Propaganda Mariana, Casale Monferrato. — L. 0,60; 1,20; 1,00.

Can. prof. Bonafaccia Marino: *S. Aurelio Agostino a traverso le sue opere.* Tip. Santa Lucia, Marino, 1932. — L. 6.

De institutione catholica Status Romano-Catholici Transilvaniensis. Cluj-Claudiopoli, 1932.

Rivista Italiana per le scienze giuridiche, annata 1931, Roma, Attilio Sampaolesi.

Mons. Gian Maria E. Castellani, O. F. M., Arcivescovo di Rodi: *Regina Montis Phileremi.* Lettera pastorale all'Archidiocesi di Rodi per la Quaresima 1932.

Mons. Giuseppe Romeo, Vescovo di Nocera dei Pagani: *Verità consolanti e consigli per i poveri e per i ricchi.* Lettera pastorale per la Quaresima 1932.

Mons. Giuseppe Di Girolamo, Vescovo di Lucera: *La devozione al S. Cuore di Gesù.* Lettera pastorale per la Quaresima 1931.

Vita Cristiana (anno IV, fasc. I): *Alberto Magno santo e dottore,* del P. Angiolo Ferrero O. P. S. Domenico di Fiesole, Firenze.

S. R.: *Pregate così, bambini*; *Pregate così, giovinetti.* Volumetti di preghiere e di formazione ascetica. — L. 10 % e L. 1 (presso F.lli Lestini, Roma).

PICCOLA POSTA

Ab. P. C., Tropea. — Ringraziamenti ed auguri.

G. M., Belluno. — Benissimo; la nostra risposta precedente, ben considerata, è d'accordo perfettamente.

P. Capp., Scorrano. — Chi legge bene si accorge che abbiam tenuto presente tutto il canone 821, anzi esordiamo proprio dal § 2: per quanto abbiamo cercato, non abbiamo trovato la sua restrizoine. Grazie. Gradiremo sempre sue osservazioni.

A. P., S. Martino. — Risponderemo nel prossimo numero.

R. P., Vercelli. — Grazie. Al prossimo numero.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16